

Con la sentenza n.17177/2013 la Cassazione ha stabilito, in materia di licenziamento per riduzione del personale, che la platea dei lavoratori interessati alla riduzione del personale può essere limitata agli addetti di un determinato reparto o settore solo sulla base di oggettive esigenze aziendali, in relazione al progetto di ristrutturazione aziendale. E' onere del datore di lavoro provare il fatto che determina l'oggettiva limitazione di queste esigenze e giustificare il più ristretto spazio nel quale la scelta è stata effettuata. Pertanto non può essere ritenuta legittima la scelta dei lavoratori solo perché impiegati nel reparto operativo soppresso o ridotto, trascurando il possesso di professionalità equivalente a quella di addetti ad altre realtà organizzative.

Sent. Cassazione Sez. Lavoro n.17177 del 11/07/2013

(fonte: CGIL Piemonte- Camera del Lavoro Provincia di Torino - Archivio Aperto)